COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCATILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4

BOCCHI FAUSTO 4

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (2540) 4

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 4

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (2511);

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827) 4

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . 4, 5, 6, 7, 8

BOCCHI FAUSTO 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,5.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (2309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 ».

Ricordo che nella precedente seduta erano stati presentati da parte del relatore alcuni emendamenti all'articolo 1 ed era stata poi rinviata la discussione per una valutazione degli stessi.

Avverto che il relatore, onorevole Picano, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-*bis*:

ART. 1-*bis*.

Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – Vasca navale – di Roma, un contributo aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il 1985 a duemila milioni di lire e per il 1986 a tremila milioni di lire per gli oneri derivanti dalla esecuzione di esperienze su modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture di ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica, dallo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e dalla documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi al programma di ricerca relativo al biennio 1984-1985 ed a quello relativo all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere esposti in allegato ai relativi programmi di ricerca.

Il Ministero della marina mercantile, successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.

La liquidazione del contributo è disposta dal Ministero della marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai sopradetti oneri.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo in ragione di lire duemila milioni per l'anno 1985 e di tremila milioni per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985.

Comportando tale emendamento un onere finanziario, lo pongo in votazione in linea di principio ai fini della sua trasmissione alla V Commissione bilancio per l'acquisizione del prescritto parere.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma dell'articolo 1, inserire i seguenti:

« Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario 1985, di cui al primo comma, è così ripartito:

a) lire 235 mila milioni per la concessione dei contributi di cui agli articoli

3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e dei corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984;

d) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi sugli immobilizzi pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;

e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848.

Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro del tesoro ».

Faccio presente alla Commissione che, trattandosi di una mera ripartizione della spesa prevista all'articolo 1 del disegno di legge, su questo emendamento non è necessario acquisire il parere della V Commissione bilancio.

FAUSTO BOCCHI. Convengo con la considerazione del presidente. Credo anche che sulla proposta di modifica presentata sia necessaria una pausa di riflessione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito della discussione del provvedimento alla seduta di giovedì 11 aprile.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (2540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto ».

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (2511) e della proposta di legge Cresco ed altri: Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cresco ed altri: « Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione ».

Avverto la Commissione che il relatore, onorevole Guido Bernardi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 sostituire la lettera a) *del punto 2. con la seguente*:

« *a*) Per i posti di primo dirigente disponibili a seguito delle modifiche appor-

tate con le tabelle annesse alla presente legge:

1) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e del secondo comma dello stesso articolo;

2) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera *b*) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Allo scrutinio di promozione di cui al precedente punto 1) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Coloro che sono interessati a partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore, con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo fra i primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 1.

All'articolo 2, dopo il punto 2, aggiungere i seguenti:

« 3. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Direzione generale MTCT, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività: coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio, svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali, effettuare ricerche e studi.

4. La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma nel ruolo tecnico ed amministrativo è rispettivamente pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifica di ispettore generale ad esaurimento o di direttore di divisione ad esaurimento od equiparata.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Direzione generale MCTC previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica di cui al primo comma del personale appartenente a detti ruoli nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare di nove anni di servizio effettivo nella ex carriera direttiva ovvero al maturare dell'anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella ex qualifica di direttore di sezione od equiparata.

7. Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

8. I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della nona qualifica, al personale inquadrato nella stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per

cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

10. La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

11. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dei trasporti – previo parere del Consiglio di amministrazione – di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno determinate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività.

12. Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli del personale tecnico ed amministrativo è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati ed operai esistenti alla data del 1° gennaio 1978, di quelle previste dalla legge 18 dicembre 1978, n. 625, e dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 1.

13. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale, di cui al terzo comma, per la definizione della quale si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita Commissione paritetica composta da un sottosegretario di Stato per i trasporti che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti la Direzione generale MCTC e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipertimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative.

14. Per tutto il personale della Direzione generale della MCTC, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui al comma precedente, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

15. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma, in relazione alle esigenze tecnico-funzionali, saranno previste le modalità per realizzare la mobilità orizzontale del personale tra i profili professionali della stessa qualifica funzionale nei limiti delle rispettive dotazioni organiche ».

2. 1.

Aggiungere i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 12-*bis*.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della MCTC.

Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

ART. 16-*bis*.

In aggiunta alle Direzioni centrali ed al Servizio autonomo navigazione interna attualmente esistenti, nonché a quanto previsto nel precedente articolo, considerate le mutate, accresciute esigenze operative che la Direzione generale MCTC è chiamata ad affrontare nei settori dell'informatica, della sicurezza e della norma-

tiva attinente ai servizi di trasporto a impianti fissi, della sicurezza e della normativa attinente ai conducenti e ai veicoli stradali, degli studi e della sperimentazione in materia di trasporto, degli affari internazionali e delle politiche comunitarie, sono istituite presso la Direzione generale MCTC altre 3 Direzioni centrali ed il Servizio autonomo affari internazionali.

Con decreto del Ministro dei trasporti si provvederà alla determinazione delle competenze delle Direzioni centrali di nuova istituzione ed alla ristrutturazione di quelle già esistenti.

ART. 17-*bis*.

All'articolo 58 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, nella cui circoscrizione risiede l'interessato, rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo e ne dà notizia all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico ».

ART. 18-*bis*.

All'articolo 59 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati entro dieci giorni all'Ufficio della Motorizzazione Civile il quale ne dà notizia all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque omette di comunicare nel termine stabilito all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile il trasferimento di proprietà o di residenza è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire ventimila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 ».

ART. 19.

L'articolo 61 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. – (*Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*). — L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicare entro venti giorni all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che ne rilascia ricevuta, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo, restituendo la carta di circolazione e la targa.

Chiunque viola le disposizioni che precedono è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire diecimila ».

ART. 20.

Il Ministro dei trasporti con propri decreti stabilisce le procedure di attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli 17, 18 e 19.

ART. 21.

A compenso delle particolari prestazioni, al personale della Direzione Generale della M.C.T.C. viene corrisposta una in-

dennità mensile commisurata all'importo di 30 ore di lavoro straordinario spettante per il livello o la qualifica rivestita.

Tale indennità è cumulabile con il compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1984 e con eventuali altri assegni spettanti al personale in servizio.

L'indennità stessa è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario, per i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e per le assenze per infermità, infortuni e menomazioni contratte per causa di servizio.

Poiché sugli emendamenti presentati è necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, anche al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento propongo di approvarli in linea di principio.

FAUSTO BOCCHI. Il gruppo comunista è favorevole ad approvare in linea di principio gli emendamenti del relatore in modo da permettere alla nostra Commissione di approvare definitivamente il provvedimento nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 12-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 16-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 17-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 18-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 19.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 20.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 21.

(*È approvato*).

Trasmetterò immediatamente questi emendamenti alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO